



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

(Approvato con delibera numero 22 del 22 Giugno 2006)

SOMMARIO

TITOLO I - GENERALITÀ	3
Articolo 1 – Fonti normative	3
Articolo 2 - Luogo delle riunioni e avviso alla cittadinanza	3
Articolo 3 - Segretario.....	3
Articolo 4 - Diritti di iniziativa dei Consiglieri	3
Articolo 5 - Doveri dei Consiglieri.....	4
Articolo 6 - Gruppi consiliari	5
TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	5
Articolo 7 – Apertura della seduta	5
Articolo 8 - Ordine nell’aula durante le adunanze	5
Articolo 10 - Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno	6
Articolo 11 - Ordine della discussione	6
Articolo 12 – Divieto di interruzioni e turbative	7
Articolo 13 - Chiusura della discussione.....	7
TITOLO III – SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI	7
Articolo 13 - Dichiarazione di voto e ordine nelle votazioni	7
Articolo 14 - Divieto di prendere la parola durante la votazione	7
Articolo 15 - Sistemi di votazione e calcolo dei voti	7
TITOLO IV – CONSIGLIO COMUNALE APERTO.....	8
Articolo 16 - Consiglio Comunale aperto	8
ALLEGATO A - COMPETENZE	9

TITOLO I - Generalità

Articolo 1 – Fonti normative

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge, dal relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento.

Articolo 2 - Luogo delle riunioni e avviso alla cittadinanza

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano normalmente nell'apposita sala della sede comunale, dandone informazione alla cittadinanza.
2. Ove, per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze del Consiglio, fosse necessaria la scelta di differente luogo, la Giunta informerà la cittadinanza mediante appositi avvisi in merito alla sede prescelta.

Articolo 3 - Segretario

1. Il Segretario redige i processi verbali, coadiuva il Sindaco per il regolare svolgimento delle sedute, provvede all'appello nominale e accerta il risultato delle votazioni.
2. Salvi i casi previsti dalla Legge, il Segretario, assente oppure impedito, è sostituito, di norma, da un altro Segretario comunale; solo in caso assoluta imprevedibilità può essere sostituito da un Consigliere comunale.

Articolo 4 - Diritti di iniziativa dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di:
 - a. Proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione alla Segreteria . Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto. (Vedi Allegato A)
 - b. Presa visione o estrazione di copia : i consiglieri esercitano in questo modo il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, nei limiti imposti dalla Legge sulla Privacy.
 - c. Interpellanze : i consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze al Sindaco su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Alle interpellanze verrà data risposta in Consiglio Comunale dal Sindaco o da suo delegato.
 - d. Interrogazioni : I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni su argomenti che riguardano il funzionamento degli uffici e dei servizi. Alle interrogazioni verrà data risposta scritta da parte del Sindaco o suo delegato oppure dal responsabile competente.

- e. Domande d'attualità : ciascun consigliere può formulare domande su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
 - i. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino a 24 ore prima dell'apertura della seduta.
 - ii. Dopo che il Consiglio comunale ha esaurito la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
 - iii. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
 - iv. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se riguarda le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.
 - f. Mozioni : sono domande presentate al Consiglio comunale per ottenere una deliberazione relativa all'argomento proposto; devono essere firmate da almeno un quinto dei consiglieri. Una mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
 - g. Mozione d'ordine : È mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta e si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno della mozione ordine si pronuncia il Sindaco in via immediata.
2. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco che deve fornire risposta entro quindici giorni dal ricevimento dell'informativa stessa.

Articolo 5 - Doveri dei Consiglieri

1. I singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. Ai fine di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 11 dello Statuto, il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve avvisare il Sindaco, prima della seduta medesima, o comunque, per iscritto, entro i quindici giorni successivi.
3. Il sindaco, accertato che sono stati superati i limiti delle assenze stabiliti dall'Articolo 11 comma 4 dello Statuto, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Articolo 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvisare il consigliere interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni

20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio discute il caso e, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, delibera se dichiararne la decadenza.

4. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di Legge. In tali ipotesi, gli stessi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Articolo 6 - Gruppi consiliari

1. Un gruppo consiliare deve essere costituito da non meno di due consiglieri; nel caso in cui durante la legislatura uno dei due consiglieri cessi dalle sue funzioni, il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.
2. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Capo gruppo e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco e al Segretario comunale. Il Capo gruppo di un eventuale gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 è considerato Capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso.

TITOLO II – Svolgimento delle sedute

Articolo 7 – Apertura della seduta

1. Il Segretario, in apertura dell'adunanza, procede all'appello nominale dei Consiglieri.
2. La seduta è dichiarata aperta dopo avere accertato la presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti da quella fissata nell'avviso, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
4. Nel verbale, steso a cura del Segretario, sono indicati i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
5. Anche in difetto del numero legale il Sindaco può fare le comunicazioni.
6. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.
7. I Consiglieri sono tenuti ad avvisare il Segretario qualora si allontanino definitivamente dall'aula nel corso dello svolgimento della riunione.

Articolo 8 - Ordine nell'aula durante le adunanze

1. Spettano al Sindaco i poteri di ordine della parte di aula riservata al pubblico; egli li esercita valendosi dell'assistenza del Corpo dei Vigili Urbani.
2. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta.
3. Il Sindaco può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto nel comma precedente.
4. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente e non si possa accertare l'autore di disordini, il Sindaco, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, può far sgombrare l'aula ai sensi di Legge.

Articolo 9 - Provvedimenti per la tutela dell'ordine nelle sedute

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama al rispetto del presente regolamento.
2. Il Consigliere può presentare al Consiglio le proprie spiegazioni nel caso in cui intenda respingere il richiamo all'ordine.
3. Il Sindaco invita il Consiglio a decidere in merito senza discussione.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nello stesso giorno, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta
5. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Sindaco sarà subito messa ai voti, con votazione palese, senza discussione né emendamenti.

Articolo 10 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine d'iscrizione.
2. Proposte di inversione, salvo le precedenze di Legge, possono essere avanzate sia dal Sindaco, sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le stesse si ritengono senz'altro accettate.
3. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano, di norma, senza discussione.

Articolo 11 - Ordine della discussione

1. Il Sindaco dà la parola agli iscritti a parlare nell'ordine delle domande.
2. Prima della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dà eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale.
3. Anche i singoli Consiglieri possono fare comunicazioni su fatti e circostanze importanti.
4. Il Sindaco o l'Assessore competente o il Consigliere delegato a relazionare, riferisce intorno all'affare da trattare, avvalendosi eventualmente dell'ausilio di un funzionario che è autorizzato ad intervenire per illustrare l'argomento dal punto di vista tecnico o per rispondere a domande circostanziate, sempre di carattere tecnico, poste dai Consiglieri. In nessun caso il funzionario può intervenire nella discussione consiliare.
5. A seguito dell'esposizione i Consiglieri comunicano al Sindaco l'intenzione di intervenire nella discussione.
6. Gli interventi dei Consiglieri devono essere contenuti nel limite di dieci minuti.
7. Ogni intervento deve riguardare la proposta in esame.
8. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo che per richiamo alla Legge o al regolamento.
9. Un Gruppo Consiliare può chiedere una breve sospensiva per consultazione sull'argomento in discussione.
10. I consiglieri che vogliono iscrivere a verbale una loro dichiarazione dovranno leggerla integralmente durante la seduta e consegnarla in forma scritta entro il termine della seduta stessa al segretario comunale.

Articolo 12 – Divieto di interruzioni e turbative

1. A nessuno è permesso interrompere chi ha la parola né sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti nel corso della discussione e causa turbativa, il Sindaco lo richiama, anche interrompendolo.

Articolo 13 - Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi degli oratori che hanno chiesto di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione generale e particolare.
2. È anche consentito al Sindaco e agli Assessori competenti di fare dichiarazioni a nome della Giunta in sede di dichiarazione di voto e con le modalità di cui all'articolo seguente.

TITOLO III – Svolgimento delle votazioni

Articolo 13 - Dichiarazione di voto e ordine nelle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco riassume e formula la proposizione oggetto del voto; quando vi siano varie proposte, determina l'ordine secondo cui si deve deliberare, dando la precedenza alle proposte di ordine generale.
2. Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola al rappresentante di ciascun gruppo consiliare costituito, solo per esporre una dichiarazione di voto.
3. I Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto con contenuto differente rispetto alla dichiarazione di voto pronunciata dal relativo capogruppo oppure possono, a titolo personale, esprimere in modo succinto i motivi della propria espressione di voto.
4. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti per ciascun oratore.
5. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo il caso in cui almeno cinque Consiglieri o un capogruppo ritengano necessario procedere alla votazione per singoli articoli o commi o capitoli o voci. Precede la votazione sugli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i sostitutivi, poi gli aggiuntivi, poi le rielaborazioni al testo emendato.
6. I sottoemendamenti sono votati prima degli emendamenti.

Articolo 14 - Divieto di prendere la parola durante la votazione

7. Iniziata che sia la votazione, non è concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione del voto.

Articolo 15 - Sistemi di votazione e calcolo dei voti

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
2. Il metodo di votazione è scelto, di volta in volta, dal Sindaco. Su proposta di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può deliberare un metodo di votazione diverso da quello prescelto dal Sindaco.
3. L'appello nominale è fatto eseguire per ordine di gruppo: ogni Consigliere risponde "sì" o "no", oppure la parola "astenuto".

4. Quando la votazione peralzata e seduta o peralzata di mano sia dubbia del suo risultato, il Sindaco dispone la controprova per appello nominale.
5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Terminata la votazione, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito, precisando se la proposta è stata approvata a maggioranza o all'unanimità ed indicando il numero degli astenuti.
7. L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a norma di Legge, comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.
8. Nel caso di votazione segreta, le schede contestate ed annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell'Archivio Comunale, le altre schede saranno distrutte seduta stante.

TITOLO IV – Consiglio Comunale aperto

Articolo 16 - Consiglio Comunale aperto

1. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta alla partecipazione attiva della popolazione; intendendo per partecipazione attiva la facoltà di prendere la parola.
2. La convocazione di un Consiglio comunale aperto può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui sia stata presentata una petizione da almeno 500 persone, la richiesta di Consiglio comunale aperto può essere presentata da soli tre consiglieri ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del Regolamento per le forme di partecipazione popolare.

Allegato A - Competenze

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

1. Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
3. Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
4. Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
5. Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
6. Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
7. Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
8. Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
9. Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
10. Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
11. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
12. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.